

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 20 maggio 2003.**

Amoruso, Aprea, Armani, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Intini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisicchio, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia » (3979);

NAN ed altri: « Istituzione del tribunale ordinario di Albenga e della procura della Repubblica presso il tribunale di Albenga » (3980);

RUGGHIA: « Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio » (3981);

RUGGHIA: « Disciplina delle attività di erogazione di servizi professionali amministrativi » (3982);

BOCCIA e FANFANI: « Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione del medesimo codice, in materia di rogatorie internazionali » (3983);

COSSA e MASSIDDA: « Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti semplificazioni nelle procedure di rilascio e di conferma della patente di guida ai soggetti talassemici » (3984);

MONTECCHI: « Modifica all'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di promozione delle pari opportunità fra candidate e candidati » (3985);

TIDEI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Civitavecchia » (3986).

In data 19 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RIVOLTA ed altri: « Riforma della cooperazione allo sviluppo » (3991);

PAGLIARINI: « Disposizioni per la valorizzazione e il sostegno dei locali storici » (3993).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di disegni di legge.**

In data 15 maggio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dai ministri per l'innovazione e le tecnologie, per la funzione pubblica, per le pari opportunità e del lavoro e delle politiche sociali:*

« Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici » (3978).

In data 16 maggio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dai ministri per gli italiani nel mondo e degli affari esteri:*

« Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero » (3987).

Saranno stampati e distribuiti.

**Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione al Senato della Repubblica.**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 maggio 2003, ha chiesto che il seguente disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 28 gennaio 2003, sia trasferito al Senato della Repubblica:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000 » (3595).

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato al Senato della Repubblica e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

**Trasmissioni dal Senato.**

In data 15 maggio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1606-14. — VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo » (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato con l'unificazione della proposta di legge n. 14, d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri*) (388-B).

In data 16 maggio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1956. — MURATORI e GERMANÀ; PERLINI ed altri; CARLI ed altri: « Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (1574-2131-2900-B);

S. 1886. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 » (*approvato dal Senato*) (3988);

S. 1894. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 » (*approvato dal Senato*) (3989);

S. 1978. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 » (*approvato dal Senato*) (3990).

In data 19 maggio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1904. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000» (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3234-B);

S. 2213. — Senatori ASCIUTTI ed altri: «Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, nonché in materia socio-sanitaria» (*approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3992).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

##### *III Commissione (Affari esteri):*

CALZOLAIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin» (doc. XXII, n. 13) *Parere delle Commissioni I, II e IV.*

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *I Commissione (Affari costituzionali):*

PISAPIA ed altri: Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto di asilo (3857) *Parere della III Commissione;*

FASSINO ed altri: Istituzione della Giornata della memoria dell'esodo dall'Istria, da Fiume e delle coste dalmate (3938) *Parere delle Commissioni III, V e VII.*

##### *III Commissione (Affari esteri):*

S. 1886. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 (*approvato dal Senato*) (3988) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

S. 1894. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 (*approvato dal Senato*) (3989) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 1978. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 (*approvato dal Senato*) (3990) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX.*

##### *VI Commissione (Finanze):*

ZANETTA ed altri: Esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'imposta comunale sugli immobili (3790) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII e XIV.*

##### *VIII Commissione (Ambiente):*

S. 1753. — Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (*approvato alla Camera e modificato dal Senato*) (1798-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) VII, IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SANDRI ed altri: Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto (3811) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

S. 1956. — MURATORI e GERMANÀ; PERLINI ed altri; CARLI ed altri: Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (1574-2131-2900-B) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

S. 1606-14. — VOLONTÈ ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo (approvata dalla Camera e modificata dal Senato con l'unificazione della proposta di legge n. 14, d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri) (388-B) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 aprile 2003, e pervenuta alla Camera dei deputati il 19 maggio 2003, ha trasmesso un rapporto sulle riforme economiche 2002, predisposto sulla base delle indicazioni emerse nel Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa a tutte le Commissioni permanenti.

**Trasmissioni dal ministro della salute.**

Il ministro della salute, con lettera del 13 maggio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea SANTULLI ed altri n. 9/3200-bis/19, RUZZANTE ed altri n. 9/3200-bis/159, DI VIRGILIO ed altri n. 9/3200-bis/202, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002 e PALUMBO ed altri n. 9/3200-bis-B/24, BATTAGLIA ed altri n. 9/3200-bis-B/35, VALPIANA ed altri n. 9/3200-bis-B/164, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernenti i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Il ministro della salute, con lettera del 14 maggio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea DI VIRGILIO ed altri n. 9/3061/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 ottobre 2002, concernente l'esercizio della professione odontoiatrica.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

**Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del

Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2002 (doc. CXXXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nell'anno 2002 (doc. CXXXI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

#### **Trasmissioni dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 16 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, la relazione sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, relativa all'anno 2002 (doc. LXXXIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 16 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al primo semestre 2002, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori social-

mente utili e sui lavoratori che usufruiscono dell'indennità di mobilità (doc. XLIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

#### **Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale in cooperazione internazionale di A/R numero SMA 001/2003 relativo all'acquisizione di numero 444 missili aria/aria IRIS T (Infra Red Imaging System - Tail/ThrustVector Controlled) e del relativo supporto quale armamento di nuova generazione per il velivolo EF2000 (231).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 7 aprile 2003, a pagina 3, prima colonna, diciannovesima riga, la proposta di legge n. 3857 è stata presentata dai deputati PISAPIA ed altri, e non dai deputati MASCIA e PISAPIA, come stampato.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, RECANTE RI-  
FORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE  
DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL  
LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (3841)**

**(A.C. 3841 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sull'emendamento 10.50 del Governo:*

**PARERE FAVOREVOLE**

*Sui subemendamenti all'emendamento  
10.50 del Governo:*

**PARERE CONTRARIO**

sui subemendamenti 0.10.50.5 e  
0.10.50.6 Boccia, in quanto suscettibili di  
determinare nuovi o maggiori oneri per la  
finanza pubblica privi di idonea quantifi-  
cazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti subemendamenti.

**(A.C. 3841 - Sezione 2)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 28 marzo 2003,  
n. 49, recante riforma della normativa in  
tema di applicazione del prelievo supple-

mentare nel settore del latte e dei prodotti  
lattiero-caseari, è convertito in legge con le  
modificazioni riportate in allegato alla  
presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il  
giorno successivo a quello della sua pub-  
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Disposizioni generali).*

1. Gli adempimenti relativi al regime  
comunitario del prelievo supplementare  
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-  
caseari, salvo quanto previsto al comma 2,  
sono di competenza delle regioni e delle  
province autonome.

2. All'AGEA compete la gestione della  
riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e  
3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e  
degli importi di cui agli articoli 9 e 11,  
nonché l'esecuzione delle comunicazioni di  
cui all'articolo 15 del regolamento (CE)  
n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano,  
ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta,  
con propri provvedimenti, le necessarie  
disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative  
all'applicazione della normativa comunita-  
ria in materia e di quella di cui al presente  
decreto sono svolte dalle regioni e dalle  
province autonome di Trento e di Bolzano.  
Restano ferme le funzioni di controllo

dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclu-

sione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

#### ARTICOLO 2.

*(Determinazione e comunicazione della quota).*

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, così come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

#### ARTICOLO 3.

*(Revoca e assegnazione della quota).*

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e

successive modificazioni e integrazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

#### ARTICOLO 4.

##### *(Riconoscimento degli acquirenti).*

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regola-

mento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni assicurano idonee forme di pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento; l'importo di tale sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5.000 e superiore a euro 50.000.

## ARTICOLO 5.

*(Adempimenti degli acquirenti).*

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione.

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si ap-

plica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.

#### ARTICOLO 6.

##### *(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti).*

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un acquirente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

#### ARTICOLO 7.

##### *(Pluralità e successione di acquirenti).*

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi ed alla regione o provincia autonoma un'apposita dichiarazione di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

#### ARTICOLO 8.

##### *(Contabilità degli acquirenti e dei produttori).*

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una san-

zione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

#### ARTICOLO 9.

*(Restituzione del prelievo pagato in eccesso).*

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulta indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra i produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative ef-

fettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA — spese connesse ad interventi comunitari — e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

#### ARTICOLO 10.

*(Adempimenti dei trasportatori).*

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte

redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.

3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

#### ARTICOLO 11.

*(Vendite dirette).*

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale « vendite dirette »; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantita-

tivo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

#### ARTICOLO 12.

*(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende).*

1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota,

non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

#### ARTICOLO 13.

*(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione).*

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota « B » ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di

un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

#### ARTICOLO 14.

*(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome).*

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

#### ARTICOLO 15.

*(Disposizioni attuative e abrogazioni).*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a